

ISTITUTO COMPRENSIVO
"via Mar dei Caraibi"
Comune di ROMA
Provincia di Roma

I.I.S. Servizio Protezione e Prevenzione

Anno Scolastico 2023-24 Prot.N. 0004791/E

Data 19/10/2023

ISTITUTO COMPRENSIVO

"via Mar dei Caraibi"

via Mar dei Caraibi n.30 - 00122, Roma

AI PERSONALE SCOLASTICO

**OGGETTO: REGOLAMENTO SUL DIVIETO DI FUMO NELLE STRUTTURE E NEI LOCALI
DELL'ISTITUTO**

(Costituisce informativa ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs n.81/2008)

**REGOLAMENTO SUL DIVIETO DI FUMO NELLE STRUTTURE E NEI LOCALI
DELL'ISTITUTO**

Oggetto: REGOLAMENTO SUL DIVIETO DI FUMO NELLE STRUTTURE E NEI LOCALI DELL'ISTITUTO

Istituto: ISTITUTO COMPRENSIVO - "via Mar dei Caraibi"

Indirizzo: sede centrale via Mar dei Caraibi 30-32 Roma - succursale via Segurana 2-3 Roma -

NORME RIGUARDANTI IL REGOLAMENTO SUL DIVIETO DI FUMO NELLE STRUTTURE E NEI LOCALI DELL'ISTITUTO SCOLASTICO

OGGETTO: REGOLAMENTO

PREMESSA

Si riassume in modo schematico la legislazione in materia di sicurezza sul lavoro che può essere utilizzata come riferimento per la tutela della salute dei lavoratori contro il fumo passivo:

- Art. 32 della Costituzione (1947): "La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività,"
- Art. 41 della Costituzione: "L'iniziativa privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana....."
- Art. 2087 del c.c. (1942) "L'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa tutte le misure che... sono necessarie a tutelare l'integrità fisica... dei prestatori di lavoro".
- Art. 9 del D.P.R. 303 del 19.03.1956 (modificato dall'art. 16 D.Lgs. 242 del 19.03.1996): aerazione dei luoghi di lavoro chiusi. "I lavoratori devono disporre di aria salubre in quantità sufficiente, anche ottenuta con impianti di aerazione".
- Art. 9 L. 300 del 20.05.1970: (Statuto dei lavoratori) - Diritto dei lavoratori a controllare l'applicazione delle norme per la prevenzione... e di promuovere tutte le misure idonee a tutelare la loro salute....
- Artt. 3 e 4 D.Lgs. 626 del 19.09.1994 - attuazione Direttive CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro. All'art. 3 sono indicate le misure generali di tutela tra cui l'eliminazione dei rischi in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso della tecnica; all'art. 4 si dispone che il datore di lavoro deve valutare nella sistemazione dei luoghi di lavoro tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori e adottare le misure di prevenzione necessarie. Il fumo passivo, pertanto è un rischio da includere obbligatoriamente nel procedimento di valutazione.

Art. 1 – RIFERIMENTI NORMATIVI

Il presente regolamento è emanato ai sensi della normativa vigente e in particolare:

- Art. 32 della Costituzione che tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo;
- Legge 11 novembre 1975, n. 584 – Divieto di fumare in determinati locali e su mezzi di trasporto pubblico;
- C.M. n. 05.10.1976, n. 69 – In sede di applicazione della legge n. 584 dell'11 novembre 1975;
- Legge 689/1981 – Legge di depenalizzazione;
- D.P.C.M. 14/12/1995 – Divieto di fumo in determinati locali della pubblica amministrazione o dei gestori di servizi pubblici;
- Decreto Legislativo 30.12.1999, N. 507 – Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 giugno 1999, n. 205;
- Legge 28/12/2001, n. 448 – Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato;
- Legge 16.11.2003, n. 3 – Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione;
- Legge 31.10.2003, n. 306 – Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee;
- Atti di Intesa Stato Regioni in materia di divieto di fumo del 21.12.95, 24.03.03, 16.12.04;
- Legge 30.12.2004, n. 311;
- Circolare n. 2/SAN 2005 del 14.01.2005;
- Circolare n. 2/SAN 2005 del 25.01.2005;
- Legge Finanziaria 2005;
- D.I. del 01.02 2001, n. 44 – Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche;

- D.L. 30.03.2001, 165 – Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
- C.C.N.L. del 29.11.2007 – Comparto Scuola;
- D.L. 81/2008 – Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- CCNL scuola 2006-2009 – Comparto Scuola;
- Legge 16.01.2013 n. 3 art. 51 come modificato dall’art. 4 del D.L. 12.09.2013 n. 104 – Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca;
- D.L. 12.09.2013 n. 104 – Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca (Convertito da L. 128/2013);
- D.L. 12.01.2016 n. 6 (in vigore dal 2.2.2016) – finalizzato ad assicurare un elevato livello di protezione della salute.

Complessivamente dall'esame della legislazione sul divieto di fumo si ricavano le seguenti conclusioni:

- ☞ **Il diritto alla tutela della salute deve prevalere sulla libertà del singolo di fumare.**
- ☞ **Nei luoghi di lavoro deve essere garantita la salubrità dell'aria e qualsiasi pericolo per la salute dei lavoratori derivante dall'inquinamento dell'aria, ivi compreso il fumo di tabacco, deve essere eliminato.**
- ☞ **I datori di lavoro devono attivarsi per verificare se in concreto la salute e sicurezza dei lavoratori siano adeguatamente tutelate e per individuare possibili interventi.**

Art. 2 – FINALITÀ

Il presente Regolamento è redatto con finalità educative e si prefigge di:

- a) tutelare la salute degli alunni, del personale e di tutti gli utenti dell’Istituzione Scolastica, come sancito dall’art. 32 della Costituzione e dal Decreto legislativo n. 81/2008 (Testo Unico della Salute e della Sicurezza);
- b) prevenire l’abitudine di fumare;
- c) incoraggiare i fumatori a smettere di fumare;
- d) garantire un ambiente salubre, conformemente alle norme vigenti di sicurezza sul lavoro;
- e) fare della scuola un ambiente “sano”, basato sul rispetto della persona e della legalità e che faciliti nelle persone scelte consapevoli orientate alla salute propria e altrui;
- f) far rispettare il divieto di fumo, in tutti i locali e nelle aree all’aperto di pertinenza dell’istituzione scolastica (articolo 4 della Legge 8 Novembre 2013, 11. 128);
- g) promuovere attività educative di lotta al tabagismo, inserite in un più ampio programma di educazione alla salute previsto nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) e dare visibilità alla politica contro il fumo adottata dall’istituzione scolastica.
- h) Con il presente Regolamento e con l’attuazione dei progetti di “Educazione alla salute”, la Scuola si rende promotrice di ogni possibile iniziativa tesa ad evitare che si verifichi la violazione delle disposizioni previste dalla normativa antifumo.

Art. 3 – SPAZI SOGGETTI AL DIVIETO DI FUMO

- a) E’ stabilito il divieto di fumo, anche per le sigarette elettroniche, in tutti i locali e nelle aree all’aperto di pertinenza dell’istituto scolastico.
- b) In tutti gli ambienti scolastici sono apposti cartelli con l’indicazione del divieto di fumo, della relativa norma, delle sanzioni applicabili, i nominativi dei docenti e del personale ATA responsabili per la vigilanza, denominati responsabili preposti, cui spetta rilevare le violazioni.

Art. 4- DESTINATARI

Il presente regolamento è rivolto, con effetti obbligatori, a tutto il personale, agli alunni dell’Istituto e a chiunque ne frequenti a qualsiasi titolo e anche per un tempo limitato, locali e pertinenze.

Art. 5 – SOGGETTI PREPOSTI AL CONTROLLO DELL’APPLICAZIONE DEL DIVIETO DI FUMO

- a) I responsabili preposti al controllo dell’applicazione del divieto di fumo sono individuati dal

Dirigente Scolastico nelle persone dei docenti e del personale ATA.

b) Tutto il personale scolastico, docente e ATA, ha comunque l'obbligo di vigilanza e di segnalare eventuali infrazioni riscontrate ai responsabili preposti individuati dal Dirigente Scolastico e indicati nella cartellonistica di divieto di fumo.

c) E' compito dei responsabili preposti:

– Vigilare sulla corretta apposizione dei cartelli informativi, da collocarsi in posizione ben visibile: in tutti i luoghi ove vige il divieto quindi anche nelle aule, nei laboratori, nella palestra, nei bagni, nelle zone all'aperto.

– Vigilare sull'osservanza del divieto, procedere alla contestazione delle infrazioni e verbalizzarle.

d) Nell'esercizio delle sue funzioni, il responsabile Preposto incaricato è un Pubblico Ufficiale e come tale gode del potere di chiedere le generalità di eventuali trasgressori alla legge n. 584/1975 nell'ambito scolastico.

e) I responsabili Preposti incaricati restano in carica fino a revoca dell'incarico da parte del Dirigente Scolastico.

Art. 6 - PROCEDURA D'ACCERTAMENTO

a) Nei casi di violazione del divieto, i responsabili preposti procedono alla contestazione immediata previo accertamento della violazione e redazione in triplice copia del relativo verbale, utilizzando esclusivamente la modulistica dell'amministrazione scolastica.

b) In mancanza della contestazione personale al trasgressore, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati entro il termine di 30 giorni dall'accertamento, mediante raccomandata A/R.

c) In caso di trasgressione della norma da parte di minore di anni 18, il relativo verbale verrà notificato alla famiglia, con raccomandata A/R, unitamente all'invio del modello F23 per il pagamento.

d) Il verbale viene redatto in triplice copia: una per il trasgressore (consegnata o notificata), una per la scuola e se minorenne una copia consegnata alla famiglia (o una inviata al Prefetto). La compilazione del verbale va preceduta dalla numerazione progressiva e dalla personalizzazione con il timbro della struttura. Il Preposto provvede alla trasmissione immediata al Dirigente Scolastico del verbale.

e) Entro trenta giorni dalla contestazione o notificazione l'interessato può far pervenire all'Autorità competente scritti difensivi e documenti e può chiedere di essere sentito dalla medesima autorità.

f) Ai sensi della normativa vigente, al personale dipendente dell'Ente scolastico, è vietata la riscossione diretta della sanzione amministrativa.

Art.7 – SANZIONI

a) Le sanzioni sono applicate a chiunque viola il divieto di fumo.

b) Nel caso del minore che non ottemperi al divieto di fumo si considera in solido la famiglia del minore quale responsabile del comportamento illecito del figlio o della figlia ravvisandosi una colpa in educando.

c) Così come stabilito dall'art. 7 Legge 584/1975, come modificato dall'art. 52, comma 20, della Legge 28/12/2001, e dall'art. 10 Legge 689/1981, come modificato dall'art. 96 D.Lgs. 507/1999, i trasgressori sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €. 27,50 a €. 275,00. La misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni.

d) Peraltro, in applicazione dell'art. 16 della Legge n. 689/1981, il pagamento viene previsto sempre con un importo pari a doppio del minimo, quindi pari a € 55,00.

e) I dipendenti della scuola che non osservino il divieto nei luoghi dove è vietato fumare, in aggiunta alle sanzioni pecuniarie previste, possono essere sottoposti a procedimenti disciplinari secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

f) La violazione del divieto di fumo da parte degli studenti viene presa in considerazione dai Consigli di Classe nella valutazione del comportamento. In caso di recidiva, il Consiglio di Classe, in aggiunta alla sanzione pecuniaria, può decidere l'applicazione di provvedimenti disciplinari in quanto violazione del Regolamento d'Istituto. Pertanto:

Le misure sanzionatorie applicabili sono quelle previste dall'art.7 legge.n.584/1975 e successive

modificazioni, aumentate nella misura prevista dalla legge n.311/2004 “legge finanziaria 2005” (art.1 comma 190/191) ovvero per i trasgressori al divieto di fumo si applicano le sanzioni amministrative (l.584/1975 art.7):

- da € 27.50 a € 275,00 in caso di violazione del divieto di fumare, in particolare.
- € 27,50 per violazione in area aperta
- € 55,00 per violazione in area chiusa e scale di emergenza

Tali importi verranno aumentati di due volte, tre volte ecc. fino al massimo in caso di recidiva.

Art. 8– PAGAMENTO CONTRAVVENZIONI

a) Ai sensi dell’art. 8 della legge 584/75, il trasgressore può provvedere al pagamento della sanzione (nella forma più favorevole tra il doppio del minimo e 1/3 del massimo, come disposto dall’art. 16 della Legge n. 689/1981 entro il termine perentorio di giorni 60 (sessanta) dalla data di contestazione o della notificazione, pari a 55,00 € o 110,00 € in presenza di donna in gravidanza o minori di 12 anni.

b) Il pagamento della sanzione amministrativa, da parte del trasgressore, può essere effettuato:

– in banca o presso gli Uffici postali utilizzando il modello F23 Codice tributo 131T e indicando la causale del versamento (Infrazione al divieto di fumo ISTITUTO COMPRENSIVO "via Mar dei Caraibi" di ROMA. Verbale n..... del.....)

– direttamente presso la Tesoreria Provinciale competente per territorio;

– presso gli Uffici Postali tramite bollettino di conto corrente postale intestato alla tesoreria Provinciale competente per Territorio, indicando la causale del versamento (come sopra).

c) L’interessato dovrà far pervenire, entro 60 giorni, a mano o per posta, la ricevuta del versamento alla Scuola, onde evitare l’inoltro del rapporto al Prefetto territorialmente competente. La scuola rilascerà una ricevuta all’interessato.

Art. 9 SOGGETTI PREPOSTI AL CONTROLLO DELL’APPLICAZIONE DEL DIVIETO DI FUMO

I responsabili preposti al controllo dell’applicazione del divieto di fumo vengono individuati dal Dirigente Scolastico tramite apposita disposizione di nomina in numero adeguato per coprire le diverse sedi. I responsabili preposti incaricati restano in carica fino a revoca dell’incarico da parte del Dirigente Scolastico.

Art. 10 – NORME FINALI

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento è fatto rinvio alle disposizioni di legge vigenti. Al presente Regolamento sono allegate le Istruzioni generali per le contravvenzioni al divieto di fumo contenenti i seguenti modelli:

Allegato A: Verbale di accertamento e contestazione del divieto di fumare;

Allegato B: Notifica di violazione ai genitori dell’alunno minorenni ai sensi e per gli effetti dell’art.14 L n. 689/1981;

Allegato C: Istruzioni generali per le contravvenzioni al divieto di fumo;

Allegato D: Fac-simile di trasmissione al Prefetto di copia del verbale;

Allegato E: Fac-simile di trasmissione al Prefetto di mancata esibizione di ricevuta di versamento;

Allegato F: Delega;

**ALLEGATO A –
VERBALE DI ACCERTAMENTO E CONTESTAZIONE DELLA VIOLAZIONE DEL
DIVIETO DI FUMARE.**

Verbale n..... del

Il giorno del mese di nei locali /area all'aperto di pertinenza della scuola, alle ore.....il sottoscritto incaricato dell'accertamento e contestazione delle violazioni del divieto di fumo di cui alla legge 16.01.2003, n. 3, con provvedimento del Dirigente scolastico n..... del....., ha accertato che il Sig....., nato a..... il..... residente in via..... identificato con...../o conoscenza diretta, in servizio presso (se dipendente) ha violato la norma dell'art. 51 della L.3/2003 in quanto (sorpreso nell'atto di fumare nel; sorpreso nell'atto di spegnere la sigaretta dopo aver fumato, ecc.); Il trasgressore dichiara Per i motivi suddetti, si commina allo/a stesso/a una ammenda pari a € Non si / Si allega modulo

F23 precompilato. Nei locali dell'Istituto erano presenti i cartelli previsti dalla normativa.

modalità di estinzione (VEDI anche ISTRUZIONI GENERALI)

Per la violazione accertata è prevista una sanzione da 27,5 euro a 275 euro. Tale sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino ai 12 anni di età. Ai sensi dell'art.16 della l.689/1981, è ammesso il pagamento della somma, entro il termine di 60 giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione. Pertanto, per la violazione accertata potrà versare la somma di: _____

- In quanto in zona chiusa o su scale di emergenza si no
- Raddoppiata poiché la violazione è stata commessa in presenza di donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di bambini fino ai 12 anni di età. si no
- In quanto recidiva si no

a) In banca o presso gli uffici postali utilizzando il modello f23, codice tributo 131T e indicando la causale del versamento (infrazione al divieto di fumo –ISTITUTO COMPRENSIVO "via MAR DEI CARAIBI" verbale n...del.....)

b) Direttamente presso la tesoreria provinciale competente per territorio;

c) Presso gli uffici postali tramite bollettino di conto corrente postale intestato alla tesoreria provinciale competente per territorio (ROMA), indicando la causale del versamento (come sopra). Dopo il pagamento è necessario portare copia della ricevuta di pagamento in segreteria didattica con copia del presente verbale. Trascorsi i suddetti termini se il trasgressore non avrà ottemperato alle prescrizioni il dirigente trasmetterà un rapporto al prefetto, quale autorità competente per le successive iniziative di riscossione. Ai sensi dell'art. 18 della legge n. 689 del 1981, entro trenta giorni dalla data di contestazione o di notificazione della violazione, gli interessati possono ricorrere con scritti difensivi e documenti al Prefetto, eventualmente chiedendo di essere sentiti. Nel caso di pagamento in banca o presso gli uffici postali questo dovrà avvenire compilando l'apposito modello F23 dell'Agenzia delle Entrate – in distribuzione presso le sedi del concessionario, delle banche delegate e degli uffici postali – indicando il codice tributo 131T, corrispondente alla voce "Mulle e ammende per tributi diversi da I.V.A.", il codice ufficio e la causale del versamento (infrazione al divieto di fumo). Qualora il trasgressore si avvalga della facoltà di effettuare il pagamento eseguendo il versamento della somma sopra indicata nei termini e con le modalità anzidette, dovrà inviare entro 60 giorni dalla data di contestazione copia della ricevuta attestante l'avvenuto pagamento con la copia del presente verbale di contestazione.

Il Trasgressore

Il Responsabile preposto

.....

.....

ALLEGATO B –

NOTIFICA DI VIOLAZIONE AI GENITORI DELL'ALUNNO MINORENNE AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 14 LEGGE N. 689/1981

Prot. n. Raccomandata AR

Ai Sig. genitori dell'alunno Classe..... Via

.....

OGGETTO: Processo verbale n del..... Notificazione di violazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 Legge n. 689/1981.

L'anno , il giorno , del mese di , alle ore

nei locali/oppure nell'area all'aperto di pertinenza dell'istituzione scolastica sede di Via

..... , Comune

di.....il sottoscritto , in qualità di responsabile

preposto all'accertamento e contestazione delle violazioni del divieto di fumo di cui alla Legge

11.11.1975, n. 584, e all'art. 51 della Legge 16 gennaio 2003 come integrato dall'art. 4 del Decreto-

legge 9 settembre 2013, n. 104, convertito, con modifiche, in Legge con provvedimento 8 novembre

2013, n.128,accerta che: l'alunn.....nat.... a

..... (.....) e residente a....., Via

....., ha violato le disposizioni della normativa

antifumo in quanto sorpreso a fumare nei locali dell'istituzione educativa (o negli spazi e nelle aree

della scuola) nonostante fossero presenti i cartelli previsti dalla normativa sopra richiamata, nonché

il servizio di vigilanza; pertanto l'allievo è soggetto ad una ammenda pari a € _____;

si allega un modulo F23 precompilato, con le opportune istruzioni.

AVVERTENZA: A norma dell'art. 16 della Legge 24.11.1981, n. 689, è ammesso il pagamento della somma, entro il termine di 60 giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione. Dell'avvenuto pagamento deve essere data comunicazione all'istituto scolastico, presentando copia del presente verbale accompagnato dalla ricevuta di versamento. Trascorso inutilmente il termine di cui sopra, il soggetto incaricato per il tramite del Dirigente scolastico trasmette il rapporto al Prefetto, quale Autorità competente per le successive iniziative. Ai fini dell'instaurazione del contraddittorio previsto all'art. 18, 1° comma, della legge N.689/81, entro il termine di 30 giorni dalla data di notificazione dalla presente contestazione, gli interessati possono far pervenire al Prefetto di ROMA scritti e documenti difensivi e possono chiedere di essere sentiti.

Il verbalizzante

.....

ISTRUZIONI GENERALI PER LE CONTRAVVENZIONI AL DIVIETO DI FUMO.

L'istituzione scolastica applica la sanzione utilizzando il modulo "Verbale di accertamento e contestazione della violazione del divieto di fumare", mentre per il pagamento forniscono il modello F23 – codice tributo 131T (come previsto dall'accordo Stato - Regioni del 16/12/2004, segnatamente punto 10 e punto 11) – causale del versamento "Infrazione al divieto di fumo nell' *ISTITUTO COMPRENSIVO "via Mar dei Caraibi" sede centrale via Mar dei Caraibi 30-32 Roma- succursale via Segurana 2-3 Roma 00122, Roma.*

L'entità della sanzione e le modalità di pagamento di essa in forma ridotta, ai sensi dell'art.16 della legge 689/81, sono sintetizzate nei termini di seguito riportati.

La sanzione amministrativa va da Euro 27,5 a Euro 275,00 (La legge 3/2003 prevedeva per i trasgressori multe dai 25 ai 250 euro. Successivamente, la Finanziaria 2005 – legge 30 dicembre 2004, n. 311, art. 1, comma 189 – ha ulteriormente inasprito le sanzioni del 10%, portando l'importo della sanzione da € 27,50 a € 275,00).

La sanzione è raddoppiata in caso di violazione commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o di lattanti o bambini fino a dodici anni (dunque da 55 a 550 €).

È ammesso, entro il 60° giorno dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione, il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista o al doppio della sanzione minima, se più conveniente, per la violazione commessa, oltre al pagamento delle spese del procedimento (tipo raccomandate RR).

Pertanto, il pagamento in forma ridotta consiste in 55,00 Euro (doppio di € 27,50, più conveniente di un terzo di 275) o, se si incorre nella citata aggravante, in 110 Euro (doppio di € 55, più conveniente di un terzo di 550). L'autorità amministrativa competente a ricevere scritti difensivi, entro il termine perentorio di 30 giorni dalla notifica, è il Prefetto.

Il pagamento delle sanzioni può essere effettuato:

- in banca o presso gli uffici postali, utilizzando il modello F23, codice tributo 131T, causale del versamento "Infrazione al divieto di fumo nell' *ISTITUTO COMPRENSIVO "via Mar dei Caraibi" 00122, Roma;*
- presso la Tesoreria provinciale di ROMA competente per territorio;
- presso gli uffici postali tramite bollettino di c/c postale intestato alla Tesoreria provinciale competente per territorio, riportando come causale del versamento "Infrazione al divieto di fumo nell' *ISTITUTO COMPRENSIVO "via Mar dei Caraibi" 00122, Roma.*

In caso di trasgressione al divieto, i responsabili preposti, incaricati dell'accertamento delle infrazioni:

- Contestano al trasgressore che ha violato la normativa antifumo e stilano il verbale per violazione e provvedono alla redazione in duplice copia del verbale di accertamento e contestazione mediante la modulistica fornita dall'amministrazione, previa identificazione del trasgressore;
- Individuano l'ammenda da comminare;
- Richiedono al trasgressore (se non lo conoscono personalmente) un documento valido di identità per prendere nota delle esatte generalità e indirizzo, da trascrivere a verbale.
- In caso di rifiuto a fornire le generalità o di allontanamento, devono cercare di identificarlo tramite eventuali testimoni. Qualora vi riescano, sul verbale appongono la nota: "Il trasgressore, a cui è stata contestata la violazione della legge e che è stato invitato a fornire le generalità, non le ha

fornite e si è allontanato rifiutando di ricevere il verbale”.

Qualora il trasgressore sia conosciuto (es: dipendente) e si rifiuti di firmare e ricevere il verbale (nel caso di minorenne il riferimento è la famiglia), inseriscono l’annotazione: “È stato richiesto al trasgressore se voleva far trascrivere nel verbale proprie controdeduzioni e di firmare, ma si è rifiutato sia di mettere proprie osservazioni sia di ricevere il verbale”.

Poi provvedono a consegnare al trasgressore la copia di sua pertinenza, unitamente ad un bollettino di versamento o alla spedizione del verbale e del modulo per il pagamento al domicilio del trasgressore tramite raccomandata A/R, il cui importo gli sarà addebitato aggiungendolo alla sanzione da pagare.

- consegnano la seconda copia all’ufficio di segreteria;

Il contravventore ha facoltà di aggiungere a verbale una dichiarazione, che va riportata fedelmente. Il trasgressore deve firmare per conoscenza il verbale, soprattutto se ci sono sue dichiarazioni a verbale. In caso di rifiuto a farlo, in luogo della firma si scrive la nota: “Invitato a firmare, si è rifiutato di farlo”.

ALLEGATO D-

I.C. "Via Mar dei Caraibi"
via Mar dei Caraibi n.30
00122, Roma

TRASMISSIONE AL PREFETTO DI COPIA DEL VERBALE

Al Sig. Prefetto della Provincia di ROMA
sede: U.O. Gestione delle Entrate Contravvenzioni
via Ostiense, 131/L – 00154 Roma

Oggetto: Comunicazione obbligatoria ai sensi della Legge 584/1975 (divieto di fumo) e dell'art. 51 della Legge 3/2003 (tutela dei non fumatori)

- Trasmissione copia del verbale per violazione della norma.

Ai sensi della legge 11/11/1975, n. 584, si comunica che, in data, è stato redatto verbale di accertamento di infrazione alla citata legge, che si trasmette in copia, da parte del Sig. Funzionario Incaricato dallo scrivente ai sensi del D.P.C.M.

14/12/1995. Distinti saluti

Il Dirigente Scolastico

Prof.ssa Monica Bernard

.....

ALLEGATO E -

*I.C. "Via Mar dei Caraibi"
via Mar dei Caraibi n.30
00122, Roma*

**COMUNICAZIONE AL PREFETTO DI MANCATA ESIBIZIONE DI RICEVUTA DI
VERSAMENTO**

Al Sig. Prefetto Della provincia di ROMA
*sede: U.O. Gestione delle Entrate Contravvenzioni
via Ostiense, 131/L – 00154 Roma*

Oggetto: Richiesta intervento per riscossione coattiva di sanzione comminata ai sensi della Legge 584/1975 (divieto di fumo) e dell'art. 51 della Legge 3/2003 (tutela dei non fumatori)

Ai sensi della Legge 11.11.1975, n. 584, si dà comunicazione che in data..... è stato redatto, a carico di, nato a il..... e domiciliato in, verbale di accertamento di infrazione alla citata legge, già trasmesso a codesto Ufficio con nota prot. n..... del....., che si ritrasmette in copia, da parte dell'incaricato dalla scrivente ai sensi del D.P.C.M. 14/12/1995. Trascorsi i previsti 60 giorni, non è stata esibita la ricevuta del versamento dal trasgressore. Pertanto ai sensi di legge, si trasmette la pratica per le ulteriori iniziative di competenza di codesta Prefettura, ivi compresa l'eventuale riscossione coattiva.

Distinti saluti

Il Dirigente Scolastico
(Prof.ssa Monica Bernard)

.....

**DELEGA AL FUNZIONARIO ADDETTO ALLA VIGILANZA
SULL'OSSERVANZA DELL'APPLICAZIONE DEL
DIVIETO DI FUMARE
[EX ART. 51, L. 16 GENNAIO 2003, N. 3]**

prot.N..... del

La sottoscritta Dirigente Scolastica prof.ssa Prof.ssa Monica Bernard in qualità di datore di lavoro ai sensi delle procedure individuate al punto 2 dell'accordo definito dalla conferenza stato regioni del 16 dicembre 2004, e dall'art. 51, legge 3/2003, sulla "tutela della salute dei non fumatori",

delega l'operatore

ad esercitare i compiti di funzionario addetto alla vigilanza e contestazione sull'osservanza dell'applicazione del divieto di fumare nella sede dell'ISTITUTO COMPRENSIVO "via Mar dei Caraibi" tanto attraverso forme di controllo da lei esercitate in via diretta quanto attraverso segnalazioni a lei pervenute da parte di chiunque sia interessato a far rispettare il predetto divieto nei locali e nei luoghi sottoposti alla sua vigilanza. In virtù della presente delega, sarà suo compito:

- vigilare sulla corretta apposizione dei cartelli informativi, da collocarsi in posizione ben visibile in tutti i luoghi ove vige il divieto;
- vigilare sull'osservanza del divieto, accertare le infrazioni, contestare immediatamente al trasgressore la violazione, verbalizzandola con l'apposita modulistica;
- notificare, tramite gli uffici amministrativi, la trasgressione alle famiglie dei minorenni sorpresi a fumare ed ai trasgressori, comunque identificati, che hanno rifiutato la notifica.

L'operatore designato per accettazione

.....

INDICE
REGOLAMENTO SUL DIVIETO DI FUMO

1) REGOLAMENTO SUL DIVIETO DI FUMO NELLE STRUTTURE E NEI LOCALI DELL'ISTITUTO	pag.	<u>1</u>
" 1) Mascherina	pag.	<u>1</u>
" 1) Regolamento	pag.	<u>1</u>
" 2) Allegato A - Verbale di accertamento e contestazione del divieto di fumare;	pag.	<u>6</u>
" 3) Allegato B - Notifica di violazione	pag.	<u>7</u>
" 4) Allegato C - Istruzioni generali	pag.	<u>8</u>
" 5) Fac-simile di trasmissione D	pag.	<u>10</u>
" 6) Fac-simile di trasmissione E	pag.	<u>11</u>
" 7) Delega	pag.	<u>12</u>